

Verona, 08 aprile 2011  
Prot. n° 1213/11

## Circolare n° 1/11

### Indice:

1. **Competenze dei tecnici laureati e dei tecnici diplomati in materia di strutture in cemento armato e metalliche**
2. **Quote di iscrizione all'Ordine in esame**
3. **Aggiornamento dell'elenco dei collaudatori statici**

oooooooooooooooooooo

## 1. COMPETENZE DEI TECNICI LAUREATI E DEI TECNICI DIPLOMATI IN MATERIA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E METALLICHE

Sempre più frequentemente le Pubbliche Amministrazioni, i componenti delle Commissioni Edilizie ed i Responsabili del Procedimento vengono a trovarsi nelle condizioni di dover esaminare progetti per l'ottenimento del permesso di costruire, comportanti opere in cemento armato, firmati da tecnici diplomati.

Altrettanto frequentemente accade che il progetto architettonico sia firmato da un geometra, mentre i calcoli strutturali sono redatti e firmati da un tecnico laureato.

Poiché tale modus operandi può determinare gravi conseguenze per il tecnico laureato che si presta a siffatte forme di collaborazione, si ritiene quanto mai opportuno fornire un'adeguata informazione a tutti gli iscritti, anche in relazione alle iniziative che questo Ordine professionale d'ora in avanti dovrà adottare per la tutela della professione e per l'adempimento dei propri obblighi istituzionali.

\* \* \*

### **1) Sulla competenza dei tecnici diplomati (in particolare i geometri) con riferimento alla progettazione e direzione lavori di opere in cemento armato.**

Il Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274, intitolato "Regolamento per la professione di geometra", all'art.16 - ai fini che qui rilevano - così testualmente stabilisce: "L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: (...) l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di **costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone** (...) m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili (...)".

La legge 5 novembre 1971 n. 1086, intitolata "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", all'art. 2, così stabilisce testualmente: "La **costruzione** delle opere di cui all'articolo 1<sup>1</sup> deve avvenire in base ad un **progetto esecutivo** redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'**esecuzione** delle opere deve aver luogo

<sup>1</sup> opere in conglomerato cementizio armato normale, opere in conglomerato cementizio armato precompresso, opere a struttura metallica.

**sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze (...)**".

Tale ultima disposizione è poi confluita, seppur con una formulazione letterale parzialmente - ma non sostanzialmente - diversa, nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, intitolato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", il quale, all'art. 64 secondo e terzo comma, così testualmente stabilisce: "La **costruzione** delle opere di cui all'articolo 53, comma 1<sup>2</sup>, deve avvenire in base ad un **progetto esecutivo** redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. L'**esecuzione** delle opere deve aver **luogo sotto la direzione** di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali (...)".

Sia la legge 1086/71, sia il DPR 380/01, non contengono alcuna deroga a quanto stabilito dal R.D. 274/29, anzi ribadiscono – da un punto di vista strettamente normativo – quanto già stabilito nel provvedimento anteriore, al quale occorre necessariamente fare riferimento per l'individuazione della competenze del tecnico, sia esso progettista o direttore delle opere.

Orbene, analizzando il dato letterale dell'art. 16 del R.D. 274/29, occorre distinguere due categorie di costruzioni: quelle "rurali e gli edifici per uso d'industrie agricole", con relative strutture accessorie – da un lato - da quelle "civili" - dall'altro.

**a)** Per la prima categoria il legislatore del 1929 ha previsto innanzitutto che il geometra sia competente ad eseguire il progetto, la direzione, la sorveglianza e la liquidazione: di **costruzioni rurali** (tra le quali non sono evidentemente comprese le case di civile abitazione in zona agricola) e di **edifici per uso d'industrie agricole**, purché ricorra il duplice presupposto oggettivo della "limitata importanza" e della "struttura ordinaria".

È consentito ai geometri di progettare e dirigere i lavori di piccole costruzioni accessorie, ancorché – ma solo per queste ultime – realizzate in cemento armato. Va precisato peraltro che può trattarsi soltanto di strutture accessorie a costruzioni con destinazione rurale-agricola (e non anche a costruzioni civili di cui alla successiva lettera m) dell'art. 16) e che, in ogni caso, devono sussistere i seguenti presupposti oggettivi: a) che siano strutture "piccole" (cioè di modeste dimensioni); b) che non richiedano "particolari operazioni di calcolo"; c) che, per la loro destinazione, non possano comunque "implicare pericolo per la incolumità delle persone".

**b)** Per la seconda categoria, e cioè per le **costruzioni civili**, il legislatore del 1929 ha previsto che il geometra sia competente soltanto per la progettazione, la direzione e la vigilanza delle costruzioni civili purché siano "modeste".

Occorre notare come per la categoria delle costruzioni civili la legge **non** prevede alcuna eccezione riguardo alla possibilità dell'impiego del cemento armato, diversamente – come si è visto – da quanto avviene per le costruzioni accessorie ai fabbricati rurali o agli edifici ad uso d'industrie agricole.

Sull'interpretazione dell'art. 16 sono stati scritti fiumi d'inchiostro, che hanno ingenerato negli stessi professionisti fuorvianti incertezze che invece, a ben vedere, non hanno alcuna ragion d'essere. In particolare si è ritenuto – ma a torto – che il termine "modeste" riferito alle costruzioni civili andasse riferito al "modesto" impiego del cemento armato, arrivando alla conclusione, diffusa nella prassi, che il geometra potesse progettare e dirigere anche abitazioni civili in cemento armato purché di modesta entità.

---

<sup>2</sup> Si tratta delle medesime opere, e cioè: opere in conglomerato cementizio armato normale, opere in conglomerato cementizio armato precompresso, opere a struttura metallica.

La giurisprudenza dopo alcune incertezze, peraltro risalenti nel tempo, negli ultimi anni ha assunto una posizione netta e costante che non lascia ormai spazio ad alcun dubbio interpretativo al riguardo, giungendo alla conclusione che vi è un' **incompetenza assoluta** dei geometri riguardo alla progettazione e direzione di **qualsiasi** edificio comportante l'uso di strutture in cemento armato (sia che si tratti di costruzioni **rurali**, sia che si tratti di costruzioni **civili**), ad eccezione delle **sole** strutture accessorie destinate ad un uso prettamente agricolo, a condizione che: a) siano di piccole dimensioni; b) non richiedano "particolari operazioni di calcolo"; c) per la loro destinazione, non possano comunque "implicare pericolo per la incolumità delle persone".

La sentenza della Corte di Cassazione del 7 settembre 2009 n. 19292 è assolutamente chiara e univoca sul punto.

La Suprema corte – dopo aver ribadito che la giurisprudenza "ha costantemente evidenziato come ai tecnici solo diplomati (...) è solo consentita ai sensi della norma contenuta nel R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m, la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica" – ha altresì precisato a chiare lettere che "trattandosi di una scelta inequivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i limitati margini di discrezionalità accordati all'interprete attengono soltanto alla valutazione dei requisiti della modestia delle costruzioni, della non necessità di complesse operazioni di calcolo ed all'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, mentre invece, per l'altra condizione, costituita dalla natura di annesso agricolo o industriale agricolo dei manufatti, eccezionalmente progettabili dagli anzidetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato, non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e tassatività del precetto normativo, esigente un preciso requisito (la suddetta destinazione), che o c'è o non c'è".

**Pertanto ogni qualvolta vi sia una costruzione, di qualunque natura, comportante l'impiego di strutture in cemento armato (di qualunque entità, importanza o complessità) occorre radicalmente escludere in maniera assoluta la competenza del geometra, senza alcun margine di discrezionalità o valutazione interpretativa.**

**L'unica eccezione è data per le strutture accessorie a costruzioni rurali e/o agricole, per le quali va ritenuta la competenza del geometra (anche laddove per dette strutture accessorie venga impiegato il cemento armato), purché si tratti di fabbricati di piccole dimensioni, che non richiedano complesse operazioni di calcolo strutturale e che non possano comportare implicazioni per l'incolumità delle persone.**

**Soltanto in tale ultimo caso è richiesta una valutazione discrezionale, riferita peraltro - non già alla destinazione di annesso rustico e/o agricolo (che è oggettiva), bensì alle dimensioni, alla complessità del calcolo e al pericolo per le persone.**

\* \* \*

## **2. Sulla responsabilità dell'ingegnere che controfirmi o visti un progetto redatto da un geometra, implicante l'impiego di cemento armato, o che esegua i calcoli strutturali e diriga le relative opere.**

Il dettato normativo, così come enucleato dalla sempre più costante giurisprudenza in materia, non può essere "aggirato" con forme di "pseudo collaborazione" tra ingegneri e geometri, purtroppo diffuse nella prassi operativa.

Spesso accade infatti che il geometra (laddove il progetto dallo stesso redatto, comporti l'impiego di conglomerato cementizio armato) ricorra a un ingegnere o a un architetto – dunque ad un tecnico abilitato – per farsi solo controfirmare o vistare il progetto stesso, seguendo poi direttamente la

direzione dei lavori. Altre volte accade invece che il geometra predisponga direttamente il progetto architettonico, ma ricorra al tecnico laureato soltanto per la redazione di quello strutturale e per la direzione delle relative opere.

Per entrambe le ipotesi può accadere che sia il geometra a richiedere direttamente il supporto dell'ingegnere, ovvero che sia invece lo stesso committente a conferire ab origine incarichi separati.

Poiché tale forma di collaborazione, cosiddetta subordinata, può essere fonte di responsabilità per l'ingegnere, si ritiene doveroso illustrare quanto segue.

**a) Caso dell'ingegnere che si presti a sottoscrivere progetti redatti a firma di tecnici soltanto diplomati.**

Il Codice Deontologico dell'Ordine, all'art. 1 così stabilisce: *“L'ingegnere e' personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività (...) L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere. L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo”.*

Viola pertanto il codice deontologico, e dunque può essere sottoposto a procedimento disciplinare l'ingegnere che si limiti a sottoscrivere o a vistare un progetto eseguito da un geometra, laddove quest'ultimo sia incompetente, tanto nell'ipotesi in cui la richiesta provenga dallo stesso geometra, quanto direttamente dalla committenza.

**b) Caso dell'ingegnere che esegua la redazione del progetto strutturale e/o direzione delle relative opere, su incarico del geometra incompetente ovvero della committenza.**

L'art. 2232 del codice civile prevede che *“Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione”.*

La *“collaborazione”*, di cui parla la norma in esame, dovendo tassativamente avvenire e svolgersi sotto la “direzione” del professionista incaricato (cioè nella fattispecie del geometra), presuppone necessariamente che detto professionista abbia le adeguate competenze per *“dirigere”* l'operato dei suoi collaboratori o ausiliari... il che non accade, né può accadere, laddove la *“direzione”* riguardi l'esecuzione di una prestazione professionale, che eccede l'abilitazione dello stesso professionista incaricato, ma richieda quella di un professionista più qualificato, come è nel caso dell'ingegnere rispetto al geometra (in tal senso Cass. Civ. 17 marzo 1995 n. 3108).

In altri termini la norma non consente la subordinazione di un tecnico di livello professionale superiore ad altro meno qualificato, meno che mai per *“sanare”* l'eventuale incompetenza del progettista geometra.

Tale prassi va altresì esclusa in base all'art. 64 quarto comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il quale stabilisce espressamente che *“Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate”.*

Un tecnico diplomato non può dunque accettare l'incarico di progettare un edificio con ossatura in conglomerato cementizio, incaricando a sua volta un professionista laureato per l'elaborazione dei calcoli delle strutture in cemento armato, perché spetta - sempre e solo - al tecnico che ha ricevuto l'incarico dal cliente-committente la responsabilità piena e diretta di tutta l'opera da realizzare, compresa la parte relativa ai calcoli.

E' pertanto il professionista competente che, assumendosi la responsabilità dei calcoli delle strutture armate dallo stesso eseguiti, deve essere altresì titolare della progettazione.

In tal senso ha avuto modo di pronunciarsi anche la giurisprudenza, tra cui si segnala:

● **Cassazione civile 13 gennaio 1984 n. 286**, secondo la quale: *“I geometri (...) possono redigere progetti (di massima o esecutivi) ed assumere la direzione, vigilanza e liquidazione solo per "costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza " e " modeste costruzioni civili ", a condizione che le relative opere non comportino l'impiego di conglomerati cementizi (...). All'infuori di tale caso, la progettazione e direzione dell'opera è riservata alla competenza degli ingegneri e degli architetti, senza che possa rendere legittime la progettazione e l'attività direzionale del geometra la circostanza che l'effettivo calcolo e la direzione delle opere in cemento armato siano state eseguite, su richiesta del geometra stesso, da un ingegnere a ciò non delegato dal committente, trattandosi di incombenze che devono essere **inderogabilmente** affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità”.*

● **Cassazione civile 25 febbraio 1986 n. 1182**, secondo la quale: *“La redazione di un progetto eseguita da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittima e a renderla legittima non basta che il progetto redatto dal geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, assumendosi la responsabilità dei calcoli delle strutture armate”.*

● **Cassazione Civile 26 luglio 2006 n. 17028**, secondo la quale: *“la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicché in particolare a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o visitato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione”.*

**Pertanto va radicalmente escluso che il geometra possa ricorrere all'escamotage di incaricare un ingegnere per l'esecuzione dei calcoli in cemento armato e per la direzione delle relative opere, per le quali il primo non è competente, e l'ingegnere è senz'altro tenuto a rifiutare un siffatto incarico.**

In caso contrario si possono configurare le seguenti conseguenze.

**a)** Innanzitutto l'incarico d'opera professionale tra il committente e il geometra è affetto da nullità per violazione di norme imperative, e cioè per violazione dell'art 2232 c.c. e dell'art. 64 quinto comma del D.P.R. 380/2001, nonché dell'art. 16 del R.D. 274/29, con la conseguenza che il committente potrebbe legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso al tecnico diplomato incompetente.

**b)** In secondo luogo tale forma elusiva di violazione delle norme di legge in materia di competenza dei tecnici, determina altresì l'illegittimità del titolo autorizzativo eventualmente rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.

Infatti l'Ente Locale è il primo soggetto chiamato ad attivarsi ogniqualvolta rilevi la violazione della disciplina sulle competenze così come ormai pacificamente delineata dalla sempre più copiosa giurisprudenza.

In particolare l'intervento della P.A. non può limitarsi alla segnalazione della violazione agli Ordini professionali dei tecnici coinvolti (per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari), come recentemente verificatosi, ma ha altresì il potere-dovere di negare il titolo edilizio che, in difetto, risulterebbe rilasciato in palese violazione di legge e delle norme regolamentari.

Infatti, "La P.A., **prima** di rilasciare una concessione edilizia, **è tenuta a verificare** se il progetto proposto sia stato redatto da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale e, in particolare - ed in relazione alla natura ed all'entità dell'intervento costruttivo progettato, nonché alla differente competenza all'uopo attribuita ad ingegneri ed ai geometri -, **se il redattore del progetto sia effettivamente abilitato al tipo di opera progettata**, sia per assicurare che la compilazione dei progetti stessi sia affidata al professionista competente "ex lege" sia per la salvaguardia dell'economia nazionale e della pubblica e privata incolumità" (cfr. Consiglio di Stato 29 gennaio 1999 n. 83).

Con l'ovvia conseguenza che i titoli assentiti dalla P.A., sulla base di un progetto redatto da un geometra che preveda strutture in cemento armato, ancorché i calcoli strutturali siano stati eseguiti da tecnico abilitato, risultano radicalmente **illegittimi**.

In tal senso si richiama T.A.R. Liguria 20 settembre 1997 n. 333, secondo cui "**è illegittima e va annullata la concessione edilizia rilasciata a soggetto che abbia presentato un progetto (...) sottoscritto da un geometra e non da un ingegnere, in spregio del disposto dell'art. 16 lett. l) ed m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che fissa i limiti delle competenze progettuali del geometra. Tali limiti operano anche qualora, nel progetto redatto dal geometra, i calcoli e la direzione delle opere siano stati eseguiti da un ingegnere, e persino se il progetto in questione fosse di massima e non già esecutivo**", nel medesimo senso anche T.A.R. Campania 28 giugno 2010 n. 9772 e T.A.R. Veneto 5 giugno 1996 n. 1166.

Pertanto - ove la P.A. si avveda, successivamente al rilascio del titolo edilizio, della violazione delle norme sulla competenza dei tecnici - la medesima è tenuta all'immediato **annullamento in via di autotutela**, fatta salva la facoltà per gli aventi diritto di impugnare il titolo avanti l'Autorità Giudiziaria e/o di presentare alla Provincia territorialmente competente la segnalazione di cui all'art. 30 primo comma della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 - per ottenere l'annullamento del titolo illegittimo.

**c)** Nei casi più gravi in capo all'ingegnere potrebbe inoltre essere ascritta una responsabilità penale a titolo di concorso qualora consapevolmente consenta o agevoli l'illecito svolgimento di un'attività professionale da parte di un tecnico diplomato, prestandosi alla redazione del progetto strutturale e/o alla direzione delle relative opere (cfr. Cass. Pen. 12 febbraio 2003 n. 21424; Cass. Pen. 9 aprile 2009 n. 17893).

**d)** Infine, nell'ipotesi di collaborazione subordinata in esame (e cioè laddove l'ingegnere si presti a calcolare le strutture e/o a dirigere le relative opere di un progetto redatto da un tecnico non abilitato) potrebbe essere configurato a carico dell'ingegnere anche un illecito disciplinare.

Infatti, se il codice deontologico, all'art. 1.5, vieta espressamente all'ingegnere di sottoscrivere "**prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere**", a maggior ragione l'ingegnere non può svolgere dette prestazioni in forma "**non paritaria**", nel senso di "**inferiore**" a quella di persone non abilitate.

Va altresì considerato che l'ingegnere che sottoscrive prestazioni professionali il cui incarico gli è stato attribuito direttamente da un tecnico che non le può svolgere, si presta - peraltro inutilmente - ad aggirare la disciplina di settore, il che è in contrasto con quanto previsto sempre dall'art. 1 del codice deontologico, il quale prescrive che "**la professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario**".

\* \* \*

**In sintesi, ogni qualvolta vi sia una costruzione, di qualunque natura, comportante l'impiego di strutture in cemento armato (di qualunque entità, importanza o complessità) va radicalmente esclusa la competenza del geometra, senza alcun margine di discrezionalità o valutazione interpretativa.**

L'unica eccezione è data per le strutture accessorie a costruzioni rurali e/o agricole, per le quali è ammessa la competenza del geometra (anche laddove per dette strutture accessorie venga impiegato il cemento armato), purché si tratti di fabbricati di piccole dimensioni, che non richiedano complesse operazioni di calcolo strutturale e che non possano comportare implicazioni per l'incolumità delle persone.

Si raccomanda pertanto ad ogni iscritto:

a) di non sottoscrivere con propria firma, i progetti redatti esclusivamente da altri tecnici, in particolar modo progetti redatti esclusivamente da tecnici diplomati quando l'opera progettata supera i limiti di competenza sopra richiamati.

b) di non sottoscrivere prestazioni professionali in forma paritaria ovvero a firma congiunta con tecnici diplomati quando l'opera progettata supera i limiti di competenza sopra richiamati.

c) di non calcolare e progettare le strutture in cemento armato per tecnici diplomati quando l'opera progettata supera i limiti di competenza sopra richiamati.

L'ingegnere che incautamente ed in violazione delle norme deontologiche della professione disattenda le raccomandazioni di cui sopra (e quindi anche nel caso in cui assuma l'incarico di progettare le strutture e dirigere i lavori di opere progettate da geometri o tecnici non laureati eccedenti le competenze di questi ultimi) potrebbe incorrere in procedimento disciplinare da parte dello scrivente Ordine Professionale.

Inoltre, qualora dovesse giungere all'Ordine notizia del rilascio di titoli edilizi in palese violazione delle norme sulla ripartizione delle competenze tra tecnici diplomati e tecnici laureati, lo stesso si riserva di procedere in sede penale nei confronti del tecnico non abilitato e del responsabile del procedimento per le ipotesi di reato eventualmente configurabili in capo a costoro, nonché di procedere in sede amministrativa per ottenere l'annullamento del titolo edilizio illegittimamente ottenuto e/o rilasciato.

## 2. QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE INEVASE

Il Consiglio dell'Ordine nella seduta del 1 dicembre scorso ha riconfermato anche per il 2011 gli importi delle quote d'iscrizione in vigore dal 2005 e cioè: € 200,00 per un settore di competenza, € 220,00 per due settori e € 250,00 per tutti e tre i settori.

E' stata confermata l'esenzione totale per i laureati da oltre 50 anni.

Si ricorda che la scadenza per il pagamento della quota era fissata allo scorso **15 febbraio 2011**.

Chi non avesse ancora provveduto al pagamento è invitato a farlo quanto prima, comunicando alla Segreteria qualora non avesse ricevuto il bollettino M.A.V. da BANCA PROSSIMA.

**Segnaliamo inoltre che, come deliberato nel Consiglio del 16.03.2011, in caso di insolvenza, si ricorrerà al recupero del credito per vie legali comportando ciò il totale addebito di spese, interessi legali a carico dell'ingegnere insolvente.**

**Il mancato pagamento della quota di iscrizione comporta l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto moroso (ex art. 50 del R. D. del 23/10/1925, n. 2537).**

**Ogni onere e spesa necessari, così come gli interessi legali sulla quota dovuta, verranno posti a carico dell'ingegnere insolvente.**

Ricordiamo che **la quota d'iscrizione all'Ordine è obbligatoria** e non sostituisce o comprende la quota d'iscrizione al Collegio degli Ingegneri ed Architetti che è una libera associazione separata dall'Ordine e con autonoma gestione.

Per ulteriori informazioni circa la quota associativa del Collegio potete rivolgervi alla Segreteria della stessa chiamando al n. 045.8004721.

### 3. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI COLLAUDATORI STATICI

Come già segnalato nella Circolare 05/10 del 21.12 u.s., a seguito dell'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) questo Consiglio ha ritenuto opportuno aggiornare l'elenco dei collaudatori, con il conseguente annullamento del precedente.

Vi ricordiamo pertanto che tutti coloro che volessero essere inseriti in tale elenco devono inviare alla Segreteria (via fax 045.8031634 o email [ordine@ingegneri.vr.it](mailto:ordine@ingegneri.vr.it)) il modulo pubblicato sul sito dell'Ordine [www.ingegneri.verona.it](http://www.ingegneri.verona.it) al link "*Segreteria/Modulistica*", unitamente, ai fini dell'autocertificazione, alla copia di un documento di identità valido, indicando gli incarichi svolti ed i corsi di formazione e/o aggiornamento seguiti nell'ambito della progettazione strutturale.

A questo proposito segnaliamo inoltre che è intenzione della Commissione Strutture e Rischio Sismico organizzare per il prossimo autunno un corso interamente dedicato al collaudo; la permanenza nel suddetto elenco sarà inoltre valutata anche in funzione della partecipazione a tale corso.

Precisiamo inoltre che l'inserimento in questo elenco è subordinato:

- al possesso della PEC;
- all'invio del modulo sopra indicato debitamente compilato.

Per i collaudi su terna verranno segnalati solamente gli ingegneri che avranno inviato il suddetto modulo.

Cordiali saluti

Il Consigliere Segretario  
ing. Paolo Pinelli

Il Presidente dell'Ordine  
ing. Ilaria Segala